

**CONTRATTO DI APPALTO FORNITURA PASTI AI DEGENTI DELLA CLINICA
DI RIABILITAZIONE TERME DI CASCIANA**

TRA

BAGNI DI CASCIANA S.r.l., in persona del suo amministratore unico
....., con sede in Casciana Terme (PI), Piazza Garibaldi 9, P. IVA
01650720509

E

..... in persona del suo..... con sede in Lastra a
....., , P.IVA

p r e m e s s o

che Bagni di Casciana S.r.l. svolge attività riabilitativa con degenza interna come da autorizzazione n. 5/CL/2015 del 3/8/2015 rilasciata dall'Unione Comuni Valdera settore SUAP

che è cessato il contratto di appalto di fornitura dei pasti ai degenti stipulato con altro fornitore;

Che Bagni di Casciana S.r.l. intende ha indetto un bando di gara per l'affidamento del servizio di fornitura dei suddetti pasti;

Che il vincitore del suddetto bando è risultato essere

Che il vincitore è consapevole che i contratti di appalto di affitti di rami d'azienda sono vincolati tra loro quanto alla validità e, pertanto, qualora si risolva uno dei due contratti, automaticamente si risolverà anche l'altro, con l'applicazione delle previsioni in materia di rilascio dei locali e fermo del servizio.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO –

Oggetto del contratto è l'affidamento in gestione del servizio di fornitura comprensiva dello porzionamento da parte di dei pasti ai degenti del centro di Riabilitazione

delle Terme di Casciana sulla base di menù stabiliti dal Preposto HACCP, dal Clinical Risk Manager sotto il controllo della Direzione Sanitaria di Bagni di Casciana S.r.l., con cadenza ogni 15 giorni.

Il contratto è regolato dalle prescrizioni seguenti nonché dall'allegato capitolato speciale d'appalto che costituisce parte integrante ed essenziale del contratto.

Art. 2 - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto avrà durata dal al Alla scadenza indicata il contratto potrà essere prorogato solo per iscritto, per un periodo ulteriore non superiore ad anni 5 (cinque).

Art. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE

Il servizio sarà espletato con mezzi, contenitori appropriati e personale propri della alle ore 12,30 e 19,30 di ciascuna giorno settimanale. La società è obbligata all'osservanza delle normative igieniche e alle normative in materia di HACCP ed a produrre la seguente documentazione:

- 1) Certificazione comprovante le autorizzazioni necessarie per la preparazione degli alimenti e tracciabilità della filiera dei prodotti;
- 2) Certificazione sanitaria per il trasporto degli alimenti e rispetto della filiera delle temperatura caldo/freddo;
- 3) Certificazione haccp per l'esercizio e lo svolgimento delle attività di preparazione, trasporto e porzionamento degli alimenti;

Il servizio dovrà essere continuativo, senza interruzioni ed eseguito con diligenza per il numero dei pasti che sarà comunicato con congruo preavviso dalla Bagni di Casciana S.r.l.

Le diete potranno essere variate a seconda delle necessità dei pazienti, non comportando alcun aumento di spesa.

Si rimanda all'allegato Capitolato speciale d'appalto che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

Bagni di Casciana corrisponderà alla società euro (...../00) oltre IVA per ciascun pasto. Tale importo è comprensivo di tutti gli oneri, spese e prestazioni inerenti il predetto servizio.

Ogni pasto comprende:

1 Primo piatto

1 secondo piatto

1 contorno

1 porzione di frutta

1 porzione di pane

1 bottiglia di acqua minerale 50cc

Art. 5- CONTROLLO DEL SERVIZIO

Bagni di Casciana S.r.l. potrà in qualunque momento effettuare il controllo della qualità e quantità dei pasti.

Art. 6 - DIVIETO DI CESSIONE

..... non potrà cedere, o subappaltare il servizio, anche nel caso in cui cessione e/o subappalto siano conseguenza di altra vicenda giuridica, pena la risoluzione immediata del contratto.

Art. 7- PAGAMENTO

L'appaltatore..... provvederà ad emettere mensilmente la fattura riepilogativa delle forniture. Il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario entro 30 giorni dalla data della fattura.

Art. 8- TRASPARENZA -

L'appaltatore dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; dichiara inoltre di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese controllate o collegate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso, e si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a

facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Art. 9 - RESPONSABILITÀ PER DANNI –

..... è direttamente responsabile verso terzi e verso Bagni di Casciana di qualunque danno che potrà verificarsi sia alle persone che ai beni nel corso del presente contratto, ivi compresi i danni, anche se fortuiti, che dovessero verificarsi a persone addette all'attività o ad esse estranee.

Conseguentemente si obbliga a tenere indenne Bagni di Casciana da qualsiasi azione o pretesa risarcitoria che dovesse essere intentata o avanzata nei confronti della stessa in dipendenza dello svolgimento dell'attività ivi compresi eventuali problematiche inerenti la qualità del pasto e/o eventuali intossicazioni, allergie e quant'altro possa essere causato dagli alimenti somministrati e/o prodotti. Si richiama quanto previsto nel capitolato d'appalto.

Art. 10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA -

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 ss cc il presente contratto si intenderà risolto di pieno diritto, e senza che ciò dia luogo ad alcun indennizzo a favore di qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali di nonché proposta, da parte dello stesso, di concordato stragiudiziale o di cessione di beni ai creditori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1977 c.c.;
- mancato o ritardato adempimento degli obblighi previsti dai precedenti articoli 1, 3 e 6.

L'appaltatore è consapevole che i contratti di appalto e di affitto di rami d'azienda sono vincolati tra loro quanto alla validità e, pertanto, qualora si risolva uno dei due contratti, automaticamente si risolverà anche l'altro, con l'applicazione delle previsioni in materia di rilascio dei locali e di tutti i materiali e attrezzature nonché del fermo del servizio..

Il presente atto, redatto in duplice originale, viene firmato dai contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Casciana Terme Lari,

Bagni di Casciana Srl - il legale rappresentante pt

L'appaltatore.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto compreso in particolare gli articoli di seguito elencati e di approvarne specificatam senza riserve ed eccezioni il loro contenuto :

Art. 3 – Modalità di esecuzione

Art. 5 – Controllo del servizio

Art. 6 – Divieto di cessione del contratto

Art. 9 – responsabilità per danni

Casciana Terme Lari,

Bagni di Casciana Srl - il legale rappresentante pt

L'appaltatore.....